



S E N T E N Z A N . 8 9 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74540

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato ad (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in piazza della Libertà n° 11 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto – 4^a divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 17 novembre 2024 (omissis), *ex* militare di leva nell'Esercito, ha evidenziato che, nella caserma a Bari presso cui all'epoca prestava servizio, il 17 ottobre 2016 aveva subito un infortunio al ginocchio sinistro. Tuttavia egli ha lamentato che, riguardo alla patologia scaturita da quel trauma, l'istanza da lui presentata l'anno successivo al fine di vederne riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e di ottenere il conseguente equo

indennizzo, alla fine del 2021 era stata rigettata dal Ministero della Difesa, perché lui non si era presentato alla visita presso la Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO). Sostenendo però di aver giustificato la propria assenza a quella visita, che si sarebbe dovuta svolgere il 26 ottobre 2020, e di non aver più ricevuto alcuna ulteriore convocazione, il (omissis) ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata per l'infermità "trauma distorsivo [al] ginocchio sx".

Poi, il 28 novembre 2024, ha prodotto ulteriore copiosa documentazione.

2. Dopo aver versato in atti il fascicolo amministrativo il 14 gennaio 2025, con comparsa depositata il 28 marzo di quello stesso anno si è costituito il Ministero della Difesa, osservando che non era tempestivamente pervenuto alcun documento che valesse a giustificare l'assenza del (omissis) alla visita del 26 ottobre 2020, della quale egli era stato notiziato un mese prima tramite raccomandata; e che, altresì, era tardiva la nuova istanza da lui presentata il 9 gennaio 2024. Inoltre il Ministero ha ricordato che il (omissis) era stato collocato in congedo il 7 dicembre 2018: con conseguente impossibilità di far decorrere la pensione privilegiata dalla data, antecedente rispetto a quella del congedo stesso, in cui egli aveva presentato istanza; e, nel richiamare gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 461/2001, in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale di eventuali ratei pensionistici.

3. All'udienza dell'8 aprile 2025 è stato assegnato alle parti termine per depositare memoria: facoltà di cui, peraltro, si è avvalso esclusivamente il (omissis), il 25 agosto di quello stesso anno.

Poi, un paio d'ore prima dell'udienza del 3 settembre 2025, l'odierno ricorrente ha depositato un messaggio di posta elettronica, asseritamente inviato al Dipartimento militare di medicina legale di Bari il 26 ottobre 2020. Ciò ha indotto questo giudice a formulare una riserva istruttoria: che è stata sciolta con ordinanza

depositata il 3 gennaio 2026, reputando che la causa fosse matura per la decisione.

Infine, dopo che la successiva udienza aveva subito un rinvio su istanza del (omissis) e dopo che questi aveva prodotto un'altra memoria il 17 febbraio 2026, all'udienza del 5 marzo 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Sul piano giuridico l'odierna controversia è incentrata su quanto originariamente sancito all'art. 6 del D.P.R. n° 461/2001, riguardo alla Commissione medica a cui risultava demandata "... la diagnosi dell'infermità o lesione ..." asseritamente dipendente da causa di servizio, previa visita dell'interessato. In particolare era ivi previsto:

- al comma 5, che "l'interessato può essere assistito durante la visita ... da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione";
- al primo periodo del comma 9, che "la data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni";
- al secondo periodo del comma 9, che "in caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima";
- al comma 10, che, "in caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima";
- al comma 11, che, "in caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni".

Perciò l'alternativa tra nuova convocazione e restituzione degli atti rendeva evidente che la comunicazione riguardo ai motivi dell'assenza, quand'anche non avesse preceduto la data della visita, comunque dovesse esser successiva a quest'ultima di non oltre quindici giorni.

5. Dopodiché, con l'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare (in sigla: c.o.m.) cioè dal 9 ottobre 2010, all'art. 198 i commi 3, 7, 8 e 9 hanno sostanzialmente replicato, rispettivamente, i commi 5, 9, 10 e 11 del previgente art. 6: il quale, ormai, si esaurisce nel comma 1 recante un rinvio al c.o.m. stesso e, in particolare, a quell'art. 198.

Mentre, nel comma 3 del successivo art. 7 del D.P.R. n° 461/2001, il riferimento al comma 11 dell'art. 6 è stato sostituito con quello al comma 8 [*rectius*: comma 9] dell'art. 198 stesso. Perciò, in relazione ad una visita fissata nel 2020 come appunto nel caso di specie, la "... impossibilità di ulteriore corso del procedimento ..." ha per conseguenza che "... l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza ..." semestrale sancito dai commi 1, 5 e 6 dell'art. 2 di quel medesimo D.P.R..

6. Ciò premesso *in iure*, sul piano di fatto è stata prodotta non già la lettera di convocazione del (omissis) alla visita del 26 ottobre 2020, dinanzi al Dipartimento militare di medicina legale di Bari (in sigla: DMML), a cui evidentemente era stato demandato l'accertamento di cui all'art. 198 c.o.m.; bensì soltanto una nota inviata il 16 settembre 2021 dal DMML stesso (all. 6 al fascicolo amministrativo): alla quale è accluso il verbale negativo stilato in conseguenza della mancata presentazione del

(omissis) alla visita del 26 ottobre 2020, sebbene regolarmente convocato tramite raccomandata con avviso di ricevimento pervenutagli il 25 del mese precedente.

Tuttavia la concreta ricezione di tale convocazione ed il fatto che la visita risultasse fissata al 26 ottobre 2020 sono circostanze limpidamente ammesse dal (omissis), dapprima a pagina 3 del ricorso introduttivo, seppur con un evidente refuso con l'anno 2024; e poi a pagina 2 di ciascuna delle memorie da lui depositate: peraltro con una distonia tra la prima memoria, in cui egli asseriva di aver comunicato "... il proprio legittimo impedimento a mezzo PEC ...", cioè tramite posta elettronica certificata; e la seconda memoria, nella quale affermava invece che "... a mezzo posta elettronica [quella medesima comunicazione era stata] inviata all'indirizzo *aerodipamedilegbari@aeronautica.difesa.it*".

Tale mutata versione *in facto* appare ben comprensibile ove si consideri che l'odierno ricorrente, il 3 settembre 2025 cioè nell'intervallo tra quei due scritti difensivi, aveva finalmente prodotto il testo della *mail* inviata il 26 ottobre 2020 al DMML; e che, in tal guisa, aveva constatato di aver utilizzato quale indirizzo di posta elettronica del destinatario quello ordinario, anziché quello di posta elettronica certificata *aerodipamedilegbari@postacert.difesa.it*: evidentemente anch'esso indicato nella lettera di convocazione pervenutagli il 25 settembre 2020 dal DMML, nonché nell'epigrafe del già ricordato verbale 16 settembre 2021.

7. Perciò, riguardo all'invio della certificazione medica rilasciata in quella medesima data del 26 ottobre 2020, l'opzione del (omissis) di avvalersi di una *mail* ordinaria, anziché di una PEC, lo ha posto nell'impossibilità di assolvere l'onere di provare la "... giustificata assenza del dipendente alla visita ...". Logicamente, infatti, tale onere deve reputarsi a lui addossato dal comma 8 dell'art. 198 c.o.m.; e soltanto dal suo assolvimento discende, per la Commissione, la necessità di "... convoca[re] il

dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima”.

A tutto concedere, una volta utilizzata la mail ordinaria in luogo della PEC, al (omissis) incombeva di chiedere tempestivamente al DMML un'esplicita conferma riguardo alla ricezione di quella mail. Peraltro tale ricezione, con il relativo certificato medico, è stata costantemente negata dal DMML; e, per esso, dal Ministero.

8. Infine, poiché il (omissis) ha censurato essenzialmente il decreto negativo emesso dal Ministero riguardo all'istanza originaria, esula dal presente giudizio la nuova istanza da lui presentata: che, comunque, si appalesa tardiva ai sensi del già richiamato comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. n° 461/2001.

9. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'indubbia peculiarità del caso di specie giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74540, proposto da (omissis) contro il Ministero della Difesa:

- 1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.04.2026

Il Direttore della Segreteria – Maurizio Lanzilli